CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI TIROCINI	
TRA	
- L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, con sede legale in Cagliari,	
nella Via Ospedale n. 54, c.a.p. 09124, Cod. Fisc. 03108560925, di seguito	
denominata anche A.O.U. o Azienda o Soggetto Ospitante, rappresentata dal	
Direttore Generale Dott.ssa Chiara Seazzu;	
E	
- La Scuola Superiore in Psicologia Clinica sspc-ifrep, di seguito denominata	
anche Soggetto Promotore o Proponente, con sede legale nella Piazza Ateneo	
Salesiano n. 1, 00139 Roma (RM) rappresentata dal Legale Rappresentante	
Prof.ssa Carla Maria de Nitto;	
PREMESSO CHE	
- la Legge n. 196 del 24.06.1997 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma	
1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a	
beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge n.	
1859 del 31.12.1962;	
- il Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25.03.1998 prevede che i tirocini di	
cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in	
qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti;	
- il D.M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative	
indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche	
attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel	
mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di	
studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento	

 di cui al Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25.03.1998;	
 - il D.M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui	
 all'art. 3, comma 5, attività formative relative agli stage ed ai tirocini formativi presso	
imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del	
 terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;	
 - l'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale	
 all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le Scuole di Psicoterapia riconosciute sono	
 equiparate alle Scuole di Specializzazione Universitarie;	
 - che, ai sensi degli articoli n. 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle	
 Scuole in Psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno	
 cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati	
 accreditati/convenzionato col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali	
 l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la	
 domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di	
 intervento in situazioni di emergenza;	
 - che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione,	
 debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo	
 quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura	
 ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità	
 della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto Promotore che può svolgervi	
 annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta;	
 - con Deliberazione n. 1055 del 20.08.2021 l'Azienda Ospedaliero Universitaria di	
 Cagliari ha approvato il Regolamento aziendale sui tirocini di formazione e	
orientamento curriculari ai sensi dell'art. 18 della Legge 24/06/1997 n. 196 e del	

D.M. 25/03/1998 n. 142.	
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:	
Art. 1 – Premessa	
Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.	
Art. 2 – Oggetto	
La convenzione, al fine di snellire l'iter relativo all'attivazione dei singoli tirocini,	
disciplina la possibilità che gli studenti del Soggetto Promotore frequentino le	
strutture dell'Azienda per lo svolgimento di tirocini curriculari nell'ambito del	
percorso formativo previsto dai corsi da essi frequentato.	
La presente convenzione non comporta alcun obbligo per l'A.O.U. che valuterà ogni	
 richiesta di tirocinio caso per caso.	
 I tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera D della Legge n. 196 del	
24/06/1997 e ss.mm.ii., non costituiscono rapporti di lavoro e non potranno essere	
 utilizzati per la sostituzione del personale.	
 Art. 3 – Durata	
 La durata della convenzione è pari ad anni 3 (tre). È tassativamente escluso il	
rinnovo tacito.	
 Art. 4 – Attivazione dei tirocini e progetto formativo	
 Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari il D.E.C. è il Direttore della S.C.	
 Psichiatria.	
Ogni tirocinio sarà attivato in base di una specifica richiesta del Soggetto Promotore	
- che dovrà richiamare la presente convenzione - e sarà formalizzato per ciascun	
 tirocinante attraverso un progetto formativo contenente:	
 a) il nominativo e i dati anagrafici del tirocinante;	

 LV !!	
 b) il percorso di studi a cui il tirocinante è iscritto con i riferimenti che ne attestino il	
riconoscimento da parte delle istituzioni competenti e/o corso di studi nel caso di	
studente universitario;	
 c) i nominativi e i recapiti del tutor del soggetto proponente e del tutor individuato	
 dall'azienda;	
 d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di	
presenza previsti nella struttura dell'Azienda;	
 e) gli obblighi del tirocinante, del Soggetto Promotore e dell'Azienda;	
 f) le strutture (sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;	
 g) gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per	
 gli infortuni e la responsabilità civile.	
 Il progetto formativo dovrà essere redatto dal soggetto promotore e dovrà essere	
 sottoscritto dal tutor individuato dall'azienda e dal tirocinante per accettazione.	
 Il Soggetto Promotore comunica che per i periodi di formazione della durata di mesi	
 12 potranno accedere alle attività di tirocinio n. 4 allievi per un totale di 100 ore	
 annue ciascuno.	
Le modalità di svolgimento delle attività didattiche teoriche e pratiche, il calendario	
delle attività e le sedi delle stesse vengono stabilite dai responsabili dell'Azienda e	
comunicati agli eventuali tutor indicati dal Soggetto Promotore, che offriranno la loro	
disponibilità per una migliore organizzazione delle stesse.	
Le attività di tirocinio verranno svolte sotto la supervisione ed il coordinamento del	
personale dell'Azienda.	
Art. 5 – Obblighi del tirocinante	
Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:	

a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole	
di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;	
b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di	
tipo organizzativo o altre evenienze;	
c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;	
d) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme	
dell'ordinamento vigente per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in	
merito agli assistiti e alle procedure lavorative e non utilizzare ai fini privati le	
informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;	
e) rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche	
amministrazioni e delle misure previste dalla vigente normativa in materia di	
prevenzione della corruzione e trasparenza, dal Piano nazionale per la prevenzione	
della corruzione (Legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi);	
f) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico -	
organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;	
g) comunicare l'eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento dandone	
informazione scritta ai relativi tutor.	
Art. 6 – Rimborso spese	
Per le attività di tirocinio curriculare rivolte ad allievi di soggetti proponenti privati	
riconosciuti, dovrà essere previsto un contributo economico a titolo di rimborso	
spese a favore dell'Azienda, nella sua qualità di soggetto ospitante; il rimborso è	
quantificato sulla base del costo orario dello straordinario previsto dal C.C.N.L. di	
riferimento del tutor individuato per ogni ora di attività svolta al di fuori dell'orario di	
servizio.	
	di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro; b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; d) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento vigente per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito agli assistiti e alle procedure lavorative e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; e) rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dal Piano nazionale per la prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi); f) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico - organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo; g) comunicare l'eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento dandone informazione scritta ai relativi tutor. Art. 6 – Rimborso spese Per le attività di tirocinio curriculare rivolte ad allievi di soggetti proponenti privati riconosciuti, dovrà essere previsto un contributo economico a titolo di rimborso spese a favore dell'Azienda, nella sua qualità di soggetto ospitante; il rimborso è quantificato sulla base del costo orario dello straordinario previsto dal C.C.N.L. di

Non è previsto alcun rimborso spese a favore dell'Azienda Ospedaliero	
Universitaria di Cagliari nel caso in cui i tirocinanti siano dipendenti a tempo	
indeterminato della stessa e l'attività di tutoraggio sia effettuata dal Direttore della	
Struttura ospitante.	
Art. 7 – Attestato di tirocinio	
L'attività svolta dal tirocinante verrà valutata in itinere e a fine periodo dal tutor	
individuato dall'Azienda attraverso una scheda di valutazione condivisa con il	
Soggetto Promotore.	
Nei casi previsti dalla normativa vigente, al termine del tirocinio, l'Azienda rilascerà	
al tirocinante - che avrà completato l'80% del periodo di tirocinio - un'attestazione	
dei risultati, specificando le competenze acquisite durante il tirocinio.	
Art. 8 – Prevenzione e sicurezza	
Art. 8 – Prevenzione e sicurezza	
Air. 8 – Prevenzione e sicurezza Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il tirocinante è equiparato	
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il tirocinante è equiparato	
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il tirocinante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza nei	
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il tirocinante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.	
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il tirocinante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al riguardo il soggetto proponente garantisce le misure generali e specifiche per la	
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il tirocinante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al riguardo il soggetto proponente garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del tirocinante nonché gli ulteriori adempimenti che la	
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il tirocinante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al riguardo il soggetto proponente garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del tirocinante nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a	
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il tirocinante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al riguardo il soggetto proponente garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del tirocinante nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso.	
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il tirocinante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al riguardo il soggetto proponente garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del tirocinante nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso. Sono inoltre a carico del Soggetto Promotore la formazione sulla sicurezza,	
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il tirocinante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al riguardo il soggetto proponente garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del tirocinante nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso. Sono inoltre a carico del Soggetto Promotore la formazione sulla sicurezza, generale e specifica per la mansione, con l'impegno di fornire preventivamente	
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il tirocinante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al riguardo il soggetto proponente garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del tirocinante nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso. Sono inoltre a carico del Soggetto Promotore la formazione sulla sicurezza, generale e specifica per la mansione, con l'impegno di fornire preventivamente attestazione dell'avvenuta formazione e programma dei corsi, mentre sarà cura	
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il tirocinante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al riguardo il soggetto proponente garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del tirocinante nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso. Sono inoltre a carico del Soggetto Promotore la formazione sulla sicurezza, generale e specifica per la mansione, con l'impegno di fornire preventivamente attestazione dell'avvenuta formazione e programma dei corsi, mentre sarà cura dell'Azienda effettuare l'eventuale formazione aggiuntiva (su rischi specifici non	
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il tirocinante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al riguardo il soggetto proponente garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del tirocinante nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso. Sono inoltre a carico del Soggetto Promotore la formazione sulla sicurezza, generale e specifica per la mansione, con l'impegno di fornire preventivamente attestazione dell'avvenuta formazione e programma dei corsi, mentre sarà cura dell'Azienda effettuare l'eventuale formazione aggiuntiva (su rischi specifici non	

	Il tirocinante è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di	
	prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai	
	Regolamenti dell'Azienda che provvederà a garantirne la conoscenza.	
	Art. 9 – Sorveglianza sanitaria	
	L'avvio della frequenza è subordinato all'avvenuta validazione della certificazione di	_
	idoneità sanitaria del tirocinante da parte del Medico Competente dell'A.O.U. di	
	Cagliari.	4
	I tirocinanti, se tenuti a svolgere le attività di tirocinio all'interno di unità operative	
_	assistenziali, dovranno comunque sottoporsi a test IgG il riscontro degli agenti virali	4
_	e al Test Mantoux, se non già posseduto e non antecedente a 24 mesi.	
	Art. 10 – Responsabilità, coperture assicurative e comunicazioni	
	L'Azienda si intende sollevata e indenne da qualsiasi onere economico e da ogni	
	responsabilità civile derivante dall'effettuazione dei tirocini, per danni di qualsiasi	
	specie che, comunque, derivassero a persone, animali o cose e per eventuali	
	conseguenti richieste di indennizzo e/o risarcimento danni nei confronti della stessa	
	Azienda, nessuna esclusa.	
	Il Soggetto Promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso	
	l'INAIL nonché per la responsabilità civile.	
	Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte	
	dal tirocinante al di fuori della struttura ospitante purché rientranti nel progetto	
	formativo e preventivamente autorizzate. Gli estremi della polizza vengono riportati	
	in dettaglio all'interno del progetto formativo.	
	È a carico del Soggetto Promotore dare tempestiva comunicazione all'INAIL	
	dell'incidente occorso al tirocinante.	
	· ·	

 Per quanto attiene alla responsabilità civile, si precisa che il Soggetto Promotore	
 assicura presso compagnie assicurative operanti nel settore gli studenti per i danni	
da essi arrecati a terzi, in relazione allo svolgimento della loro attività di formazione	
 mentre operano fuori sede.	
 L'Azienda e il Soggetto Promotore si impegnano ad effettuare tutte le comunicazioni	
 riguardanti il tirocinio alle quali siano tenuti in base alla normativa vigente.	
 Art. 11 – Risoluzione della convenzione e recesso	
In tema di risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1453 e	
ss. del Codice civile.	
Ai sensi dell'art. 21 sexies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, l'A.O.U. si riserva il	
 diritto di recedere in qualsiasi tempo dalla convenzione, previa formale	
comunicazione al Coggotto Dramatore con progueiro non inferiore a 20 giarni	
 comunicazione al Soggetto Promotore con preavviso non inferiore a 30 giorni.	
Art. 12 – Clausola anti pantouflage	
Art. 12 – Clausola anti pantouflage	
Art. 12 – Clausola anti pantouflage Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 – ter, del D.lgs. n° 165/2001 e	
Art. 12 – Clausola anti pantouflage Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 – ter, del D.lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii. Il Soggetto Promotore dichiara che negli ultimi tre anni dalla cessazione	
Art. 12 – Clausola anti pantouflage Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 – ter, del D.lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii. Il Soggetto Promotore dichiara che negli ultimi tre anni dalla cessazione del rapporto di cui in appresso non ha concluso contratti di lavoro, autonomo o	
Art. 12 – Clausola anti pantouflage Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 – ter, del D.lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii. Il Soggetto Promotore dichiara che negli ultimi tre anni dalla cessazione del rapporto di cui in appresso non ha concluso contratti di lavoro, autonomo o subordinato, ovvero aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti che	
Art. 12 – Clausola anti pantouflage Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 – ter, del D.lgs. nº 165/2001 e ss.mm.ii. Il Soggetto Promotore dichiara che negli ultimi tre anni dalla cessazione del rapporto di cui in appresso non ha concluso contratti di lavoro, autonomo o subordinato, ovvero aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti che nel triennio antecedente alla cessazione del relativo rapporto di pubblico impiego	
Art. 12 – Clausola anti pantouflage Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 – ter, del D.lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii. Il Soggetto Promotore dichiara che negli ultimi tre anni dalla cessazione del rapporto di cui in appresso non ha concluso contratti di lavoro, autonomo o subordinato, ovvero aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti che nel triennio antecedente alla cessazione del relativo rapporto di pubblico impiego abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle	
Art. 12 – Clausola anti pantouflage Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 – ter, del D.lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii. Il Soggetto Promotore dichiara che negli ultimi tre anni dalla cessazione del rapporto di cui in appresso non ha concluso contratti di lavoro, autonomo o subordinato, ovvero aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti che nel triennio antecedente alla cessazione del relativo rapporto di pubblico impiego abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.	
Art. 12 – Clausola anti pantouflage Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 – ter, del D.lgs. nº 165/2001 e ss.mm.ii. Il Soggetto Promotore dichiara che negli ultimi tre anni dalla cessazione del rapporto di cui in appresso non ha concluso contratti di lavoro, autonomo o subordinato, ovvero aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti che nel triennio antecedente alla cessazione del relativo rapporto di pubblico impiego abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni. Art. 13 – Codice di comportamento	
Art. 12 – Clausola anti pantouflage Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 – ter, del D.lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii. Il Soggetto Promotore dichiara che negli ultimi tre anni dalla cessazione del rapporto di cui in appresso non ha concluso contratti di lavoro, autonomo o subordinato, ovvero aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti che nel triennio antecedente alla cessazione del relativo rapporto di pubblico impiego abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni. Art. 13 – Codice di comportamento Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 3 e 17 del D.P.R. 16 aprile	
Art. 12 – Clausola anti pantouflage Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 – ter, del D.lgs. nº 165/2001 e ss.mm.ii. Il Soggetto Promotore dichiara che negli ultimi tre anni dalla cessazione del rapporto di cui in appresso non ha concluso contratti di lavoro, autonomo o subordinato, ovvero aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti che nel triennio antecedente alla cessazione del relativo rapporto di pubblico impiego abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni. Art. 13 – Codice di comportamento Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 3 e 17 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,	
Art. 12 – Clausola anti pantouflage Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 – ter, del D.lgs. nº 165/2001 e ss.mm.ii. Il Soggetto Promotore dichiara che negli ultimi tre anni dalla cessazione del rapporto di cui in appresso non ha concluso contratti di lavoro, autonomo o subordinato, ovvero aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti che nel triennio antecedente alla cessazione del relativo rapporto di pubblico impiego abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni. Art. 13 – Codice di comportamento Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 3 e 17 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,	

Cagliari, il proponente e, per suo tramite, i Tirocinanti si impegnano, pena la	
risoluzione della convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai	
sopracitati codici.	
Per quanto sopra, il Legale Rappresentante dichiara di averne preso visione prima	
della sottoscrizione della presente convenzione.	
Art. 14 – Trattamento dei dati personali	
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla	
protezione dei dati - GDPR) si fa presente che il trattamento dei dati personali,	
svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e	
riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire, nel rispetto dei principi del GDPR, sia	
per finalità correlate alla presente convenzione, sia per finalità inerenti alla gestione	
del rapporto medesimo, e comunque per finalità di interesse pubblico e per	
adempiere obblighi legali. Ai sensi della L. 69/2009, del D.lgs. n. 33/2013 e della	
normativa vigente, i dati raccolti potranno essere trattati e diffusi in forma di	
pubblicazione sul sito internet dell'A.O.U., sia nell'albo pretorio che nella sezione	
"amministrazione trasparente", per ragioni di pubblicità e trasparenza. e, comunque,	
comunicati a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della normativa vigente. Il	
conferimento dei dati personali, incluse le categorie particolari di dati e i dati	
giudiziari, è obbligatorio al fine dell'effettuazione delle verifiche sul contenuto delle	
dichiarazioni rese così come previsto dalla normativa di settore. I dati in argomento	
potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate e tenuto conto delle	
specifiche competenze e funzioni, ad altre strutture dell'Azienda, all'Autorità	
Nazionale anticorruzione e ad altri soggetti enti in forza di specifiche disposizioni di	
legge, nonché agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne dovessero fare richiesta. I	

 dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea e	
 non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la	
profilazione. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'esecuzione della	
convenzione e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla	
 conservazione della documentazione amministrativa.	
In base all'articolo 15 e seguenti del GDPR gli interessati possono esercitare	
(mediante richiesta al titolare) in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare: il	
 diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,	
l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione	
di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi	
legittimi da parte del Titolare. Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre	
 reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it),	
quale autorità di controllo, e il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria.	
Il promotore acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità legate	
 all'esecuzione del presente atto e dichiara di aver preso visione dell'informativa.	
Art. 15 – Riservatezza	
Il Soggetto Promotore deve garantire che i Tirocinanti prestino l'attività con	
correttezza e buona fede e si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni	
 dei quali venga in possesso e comunque a conoscenza nell'esecuzione dei lavori.	
 Il Soggetto Promotore e i Tirocinanti sono comunque obbligati in solido a non	
 divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione	
a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione	
della convenzione, secondo quanto previsto dal codice per la protezione dei dati	
personali.	

	Il proponente è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza	
	anzidetti, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.	
	L'eventuale accertamento della divulgazione dei dati di cui al precedente capoverso	
	comporta la facoltà dell'A.O.U. di risolvere la presente convenzione senza alcun	
	preavviso, fatto salvo il risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Azienda.	
	Art. 16 – Controversie	
	Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente	
	convenzione saranno demandate all'autorità giurisdizionale competente. Foro	
	competente è quello di Cagliari.	
	Art. 17 - Spese	
	Sono a carico del promotore tutte le spese del presente atto e tutti gli oneri connessi	
_	alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. Le spese per l'imposta di bollo da	
	assolvere in modalità virtuale ed ogni altra inerente sono per intero a carico del	
	Soggetto Promotore, senza diritto di rivalsa. Le parti si riservano di procedere alla	
	registrazione fiscale della presente convenzione solo in caso d'uso.	
	Art. 18 – Elezione di domicilio	
	Per l'esecuzione del presente atto e per ogni altro effetto di legge, le parti eleggono	
	domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 c.c. e dell'art. 30 del c.p.c., come	
	segue:	
	- l'A.O.U. presso la propria sede ubicata in Cagliari (c.a.p. 09124), nella Via	
	Ospedale n. 54;	
_	- il Soggetto Promotore presso l'indirizzo risultante dalla presente scrittura con	
	l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Azienda qualsivoglia variazione.	
	Le parti concordano che le comunicazioni tra di esse saranno valide ed efficaci	

 anche se effettuate a mezzo posta elettronica.	
 Art. 19 – Norma di chiusura e rinvio	
Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che tutte le condizioni e le clausole o	
 gli elementi di clausola della presente scrittura sono stati oggetto di trattativa	
individuale.	
Per quanto compatibili, si rimanda al regolamento aziendale approvato con	
Deliberazione n. 1183 del 18 novembre 2019, alle norme del Codice civile, alle	
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.	
Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi del	
D.P.R. 445/2000, del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate.	
Per l'Azienda Ospedaliero Per la Scuola Superiore	
 Universitaria di Cagliari in Psicologia Clinica sspc-ifrep	
II Direttore Generale II Rappresentante Legale	
Dott.ssa Chiara Seazzu Prof.ssa Carla Maria de Nitto	
Tronssa Caria Maria de Millo	